

CAMERA DEI DEPUTATI

———— XVI LEGISLATURA ————

A.C. 3683

**PROGETTO DI LEGGE**

*d'iniziativa dell' onorevole LUIGI BOBBA*

***Delega al Governo per la riforma della disciplina del codice  
civile in materia di associazioni, di fondazioni e di altre  
istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, nonché  
istituzione dell'Agenzia per il Terzo Settore***

---

*1 dicembre 2010*

## RELAZIONE

Onorevoli colleghi! La presente proposta di legge ha l'obiettivo di riformare la disciplina del Codice Civile in materia di associazioni, fondazioni ed altre persone giuridiche di carattere privato non aventi scopo di lucro. Il testo è il risultato di un percorso lungo ed articolato a partire dall'istituzione, nella scorsa legislatura, di una apposita Commissione presieduta dal Vice ministro dell'Economia, Roberto Pinza. La Commissione, composta da giuristi, esperti e rappresentanti del Terzo Settore, aveva elaborato una serie di indicazioni largamente condivise dal mondo associativo a partire dalle quali è stata predisposta la proposta di legge che si sottopone all'esame della Camera. L'obiettivo primario consiste nel riconoscere il valore delle formazioni sociali liberamente costituite quali strumenti di promozione della partecipazione dei cittadini alla vita politica, economica e sociale del Paese, ma anche di far vivere nel corpo sociale i principi di solidarietà e sussidiarietà, in coerenza con la Carta Costituzionale e con la normativa comunitaria. Infatti, oltre alle *persone fisiche*, la Costituzione e l'ordinamento riconoscono ed attribuiscono soggettività giuridica anche ad entità composte o da un'unione di persone costitutesi in vista del conseguimento di un interesse comune (Associazioni, comitati) ovvero da una struttura organizzativa idonea a soddisfare gli interessi di persone determinate o determinabili (Fondazioni o Istituzioni). Il riconoscimento della personalità giuridica distingue pertanto, *ab initio*, l'esistenza di un insieme di soggetti (cittadini) che persegue, attraverso una determinata tipologia giuridica associativa (Associazione di Promozione Sociale, Associazione di Volontariato, Comitato etc.), il raggiungimento di uno o più obiettivi specifici. Infatti, secondo l'articolo 18 della Costituzione, "i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalle leggi penali". La libertà di associazione si specifica poi nella libertà: a) di costituire un'associazione; b) di aderire ad un'associazione; c) di recedere dalla stessa; d) di non associarsi. La necessità di riformare la disciplina del Codice Civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro deriva dal fatto che le norme in questione risalgono ormai al 1942, e cioè ad un tempo in cui il legislatore si proponeva di controllare il diritto di associarsi piuttosto che consentirne il libero dispiegarsi secondo il principio di sussidiarietà, recentemente inserito all'articolo 118 della Carta Costituzionale. Alle organizzazioni senza scopo di lucro, il Codice Civile dedica, all'interno del Titolo II del Libro I, i Capi II e III ( dall'articolo 14 all'articolo 42) non prevedendo alcuna definizione di associazione, fondazione o comitato. In assenza di definizioni chiare, tali formazioni sociali non sempre rispondono alla *ratio* istitutiva

dell'ordinamento, assumendo talvolta ambigue finalità e generando possibili distorsioni nell'attività degli associati finalizzate all'elusione del divieto di lucro.

La delega al Governo, prevista all'articolo 2, delinea un percorso parlamentare che, attraverso uno o più decreti legislativi, dovrà portare a riconoscere una piena capacità giuridica e di azione agli organismi associativi fin dalla loro costituzione, salvo i vincoli di previsione statutaria elencati e definiti nelle lettere da *a)* a *m)* dell'articolo 3. Quest'ultimo riconosce alle persone giuridiche, alle associazioni non riconosciute e ai comitati, la primaria libertà nel definire l'autonomia statutaria, le modalità di amministrazione dell'ente; garantisce inoltre la democrazia partecipativa interna, la rappresentanza degli associati, la trasparenza dei procedimenti decisionali ed elimina l'eccessivo controllo di merito della Pubblica Amministrazione sull'iter di costituzione, di riconoscimento e di iscrizione dell'ente nel registro delle persone giuridiche. La Costituzione, infatti, individua, nella più ampia libertà di associazione, uno dei presupposti e dei fondamenti di una società e di una democrazia pluralista. L'inciso "senza autorizzazione" contenuto nel comma 1 dell'articolo 18 sembrerebbe, a prima vista, superfluo in quanto la "libertà" di associarsi escluderebbe di per sé alcuna forma di autorizzazione; ma il legislatore costituente non ha voluto lasciare alcun dubbio interpretativo, aggiungendo l'esplicita mancanza di autorizzazione come un'ulteriore rafforzamento del concetto di libertà. L'articolo 3 prevede, inoltre, che siano disciplinati dallo statuto sia la non distribuzione degli utili e del patrimonio dell'ente, che i rapporti con i terzi aventi diritto e la trasparenza delle attività, assicurata anche dall'adesione a codici etici. Lo stesso articolo precisa poi la necessaria distinzione tra associazioni e fondazioni: le prime sono caratterizzate dalla predominanza del contributo attivo delle persone; le seconde da un patrimonio privato che viene finalizzato a scopi socialmente significativi. Infine, si impone la necessità di prevedere, all'interno degli statuti, specifiche garanzie che tutelino i soci in caso di trasformazioni eterogenee o cessioni dell'ente medesimo. In sintesi, le disposizioni dell'articolo 3 sono finalizzate ad incoraggiare e sostenere lo sviluppo di forme associative nelle loro diverse espressioni, ma anche e soprattutto ad assicurare la partecipazione diretta degli associati attraverso la centralità all'assemblea ponendo limiti alle deleghe nell'esercizio del voto.

Nell'articolo 4 si disciplinano le modalità di riconoscimento della personalità giuridica per ciò che concerne le associazioni e le fondazioni, semplificandone l'iter. Il controllo di legittimità dell'ente e di correttezza delle previsioni statutarie, è effettuato dal notaio, che verificherà la presenza negli statuti dei requisiti di legge descritti nelle lettere da *a)* ad *h)*, oltre alla liceità degli scopi sociali. Tali requisiti previsti nello statuto, obbligatoriamente stilato con atto pubblico, tutelano innanzitutto i soci, i terzi creditori, la salvaguardia del patrimonio, la gestione, lo scopo e le finalità dell'ente stesso. In particolare la lettera *d)* prevede che la limitazione della responsabilità di tali soggetti

possa perdurare, nonostante lo squilibrio tra il complessivo indebitamento e i mezzi propri della persona giuridica, solo qualora la stessa abbia stipulato una polizza di copertura. Per ciò che concerne le fondazioni in attesa di riconoscimento, la lettera g) dispone un apposito regime dell'amministrazione dei beni, nel caso in cui sia già operativa. Alle associazioni non riconosciute continuerà ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 38 del Codice Civile, secondo la quale oltre la possibilità per i creditori di rifarsi sul fondo comune, vige il regime di responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, cosiddetta autonomia patrimoniale imperfetta.

L'articolo 5 contiene i principi e i criteri direttivi ai quali i decreti legislativi, di cui all'articolo 2, devono far riferimento nelle previsioni statutarie delle associazioni riconosciute. Nel secondo capoverso, infatti, alle lettere da a) a j) si individuano i contenuti dello statuto che permettono da un lato il corretto funzionamento dell'ente (disciplina degli organi amministrativi, delle modalità di impugnazione delle deliberazioni assembleari o amministrative, la presenza di un organo contabile di controllo etc.) e dall'altro le garanzie necessarie a tutelare i soci e i terzi aventi diritto, ivi compreso l'obbligo di redigere un rendiconto amministrativo ispirato ai criteri di redazione del bilancio previsti dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, da depositare annualmente presso il registro delle persone giuridiche. Si tratta di requisiti minimi, ma sufficienti ad evitare che detti enti vengano utilizzati per finalità o scopi estranei ai principi indicati nell'atto costitutivo.

Gli articoli 6 e 7 delineano i principi e i criteri direttivi generali che disciplinano rispettivamente le associazioni non riconosciute, i comitati e le fondazioni. Anche in questo caso le norme contenute nello Statuto devono permettere il corretto funzionamento dell'ente e garantiscono i diritti dei soci e dei terzi.

L'articolo 8 regola e disciplina la possibilità di esercizio dell'attività d'impresa per tutte le predette tipologie associative. Tale attività deve essere finalizzata al raggiungimento degli scopi statutari e può essere esercitata nel rispetto dei principi di libertà d'iniziativa economica e di scelta delle forme organizzative più idonee. L'attività d'impresa, sia essa commerciale o di produzione di beni e di servizi, deve essere esercitata nel pieno rispetto delle finalità statutarie dell'associazione, che non può avere scopo di lucro. Nell'articolo sono quindi indicati i principi e criteri direttivi che prevedono, in caso di esercizio dell'attività di impresa, sia diretta che indiretta, la strumentalità della stessa in ordine alla realizzazione degli scopi istituzionali, fatto salvo l'obbligo di non distribuzione degli utili o di patrimonio, l'obbligo di contabilità separata (per distinguere la gestione istituzionale da quella imprenditoriale), la facoltà di costituire un patrimonio destinato allo svolgimento dell'attività di impresa, la previsione di una disciplina fiscale *ad hoc* e altre disposizioni che assicurano la trasparenza della stessa attività d'impresa.

Nell'ambito di una riforma organica e sistematica della disciplina del Codice Civile in materia di associazioni, di fondazioni e di altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, uno sviluppo libero e dinamico dei soggetti associativi non profit, nonché un loro ruolo più significativo nel sistema economico e sociale del Paese, richiede altresì una ridefinizione dei compiti e delle responsabilità dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituita ai sensi dell'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Quest'ultima, all'articolo 9, assume la nuova denominazione di Agenzia per il Terzo Settore ed è chiamata a nuovi ed impegnativi compiti di vigilanza e controllo sull'operato di associazioni, fondazioni ed altri organismi non a fini di lucro, con particolare riferimento al rispetto della natura e delle finalità statutarie degli stessi. L'articolo in esame attribuisce all'Agenzia del Terzo Settore funzioni di controllo e vigilanza innovative da svolgersi in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, con l'autorità giudiziaria e con gli altri organismi dello Stato preposti ad attività ispettive e di controllo. Infatti, l'attribuzione della vigilanza alla nuova Agenzia, su tutto il territorio nazionale, è finalizzata al perseguimento di un'uniforme e corretta osservanza della presente disciplina da parte delle associazioni, delle fondazioni e dei comitati, nonché da parte delle organizzazioni di cui al decreto legislativo 460/97. Le risorse necessarie per il funzionamento e le attività destinate all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale sono attribuite all'Agenzia per il Terzo Settore, la quale subentra in tutti i rapporti giuridici. A partire dall'anno 2011, alla stessa Agenzia è destinata un'autonoma dotazione finanziaria pari al 2% dell'importo destinato al finanziamento del fondo per l'istituto del 5 per mille. L'Agenzia è governata da un organo collegiale costituito dal presidente e da dieci componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Forum del Terzo Settore e del presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Tre componenti sono nominati su proposta rispettivamente del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro dei Rapporti con le Regioni e per la Coesione territoriale e uno nominato su proposta della Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza, che abbiano ricoperto incarichi istituzionali o di responsabilità o di rilievo. I dieci componenti sono scelti tra persone alle quali siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale nelle discipline giuridiche ed economico-finanziarie o nel settore di attività degli enti ed organizzazioni controllati. Al fine di evitare un possibile conflitto di interessi è altresì previsto, a pena di decadenza dal momento di efficacia della nomina, il divieto di ricoprire l'incarico di membro dell'Agenzia ove si abbiano interessi diretti o stabilmente collegati con organizzazioni o enti soggetti al controllo dell'Agenzia. I componenti rimangono in carica per un periodo pari a cinque anni e non possono essere confermati. Tra i poteri

che l’Agenzia del Terzo Settore avrà nei confronti degli enti disciplinati alla presente legge, si evidenziano la formulazione di osservazioni e di proposte in ordine alla normativa emanata ovvero in corso di emanazione; l’elaborazione di proposte sulla disciplina, sull’organizzazione e sulla gestione di banche dati, elenchi, anagrafi o analoghi strumenti previsti da qualsiasi fonte normativa; la promozione di campagne per lo sviluppo e la conoscenza delle attività dei soggetti del Terzo Settore; la cura, la raccolta, l’aggiornamento ed il monitoraggio di dati e documenti riguardanti i medesimi soggetti; la segnalazione alle autorità competenti di casi nei quali la normativa applicabile determini distorsioni nell’attività dei soggetti del Terzo Settore; l’esercizio dei poteri di indirizzo, promozione, vigilanza e ispezione per la uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare applicabile; la vigilanza sull’attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica per assicurare la tutela da abusi e le pari opportunità di accesso ai mezzi di finanziamento; la collaborazione nella funzione di uniforme applicazione delle norme di carattere impositivo, formulando agli enti e organi competenti proposte su fattispecie concrete o astratte riguardanti i soggetti del Terzo Settore. L’Agenzia può promuovere iniziative di collaborazione, di integrazione e di confronto fra la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni dei soggetti del Terzo Settore e può anche esprimersi su quesiti, formulati da chi vi abbia interesse, di rilevanza generale e di carattere interpretativo. In ordine al potere della stessa Agenzia di provvedere all’esame del bilancio o rendiconto annuale d’esercizio, l’Agenzia ha facoltà di chiedere, agli enti sottoposti al suo controllo, informazioni e, nel caso in cui vi sia fondato sospetto di irregolarità, di ordinare l’esibizione di documenti, disporre ispezioni previa comunicazione alla competente Direzione regionale della Agenzia delle Entrate. In caso di non ottemperanza alle predette richieste, la norma in esame prevede l’applicazione di una sanzione che consiste nel rendere immediatamente inefficace l’iscrizione nell’elenco dei soggetti beneficiari del 5 per mille. L’articolo 9 stabilisce poi le modalità di relazione, trasmissione e/o richiesta di documentazione con le Pubbliche Amministrazioni, così come precisa che le amministrazioni statali e le Regioni sono tenute a richiedere preventivamente il parere dell’Agenzia in relazione a fatti o ad azioni che coinvolgano i soggetti controllati dalla stessa Agenzia. Infine, lo stesso articolo prevede che l’Agenzia possa assumere iniziative consultive, di indirizzo e controllo nei confronti dei rappresentanti delle organizzazioni del Terzo Settore. L’Agenzia, che opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, è tenuta, entro il primo marzo di ogni anno, a documentare, attraverso una relazione al Parlamento, l’attività svolta durante l’anno precedente.

Particolare rilevanza assume l’articolo 10, recante l’istituzione della Carta delle donazioni. L’Agenzia del Terzo Settore predispose, di concerto con l’Agenzia delle entrate, la Carta delle donazioni. Tale documento, da aggiornarsi in relazione all’evoluzione sociale e tecnologica, con

periodicità almeno triennale, ha la peculiarità di documentare il fenomeno della donazione, e di incentivare comportamenti ispirati ai più alti livelli di trasparenza, correttezza, equità, efficienza ed efficacia gestionale da parte delle Organizzazioni.

L'articolo 11, infine, contiene le necessarie norme attuative e transitorie, nonché l'abrogazione delle norme superate dalla nuova disciplina.

Onorevoli colleghi, l'importanza di una riforma del Codice Civile in tema di associazionismo rappresenta una priorità non rinviabile. Una disciplina più attuale e sistematica consentirebbe di avere un più libero, trasparente e dinamico sviluppo della rete delle organizzazioni del Terzo Settore. Tali organizzazioni sono il fulcro di un welfare comunitario, in grado di generare servizi utili alla crescita del benessere a tutti i cittadini e in particolare a quelli più deboli, oltre che di rigenerare le reti comunitarie. Si tratta, infatti, di organizzazioni, i cui soci, attraverso il loro impegno quotidiano, solidale e spesso anche gratuito, promuovono partecipazione, inclusione sociale, attenzione alle necessità ed ai fabbisogni delle persone più deboli, tutelano l'ambiente e generano nei loro associati una reale cultura della partecipazione e della solidarietà. Con il loro operato innescano un processo virtuoso di "prossimità" tra i cittadini, favorendo la costruzione di legami fiduciari forti e duraturi. Possono, per tale ragione, costituire un'inedita opportunità in una fase storica in cui il Paese, oltre ad affrontare una grave crisi economica e sociale, si misura con nuove sfide sociali, che richiedono un welfare più solido e partecipato.

## **PROGETTO DI LEGGE**

### Art. 1.

#### (Principi)

1. La Repubblica riconosce e garantisce il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli e quale strumento di promozione della partecipazione dei cittadini alla vita politica, economica e sociale del paese, secondo gli articoli 2 e 18 della Costituzione.
2. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, favorisce il più ampio esercizio del diritto di associazione, anche al fine di promuoverne lo sviluppo nel rispetto del principio di sussidiarietà.

### Art. 2

#### (Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della Giustizia e di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina del codice civile in materia di associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche, e di associazioni non riconosciute come persone giuridiche.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, si provvede altresì al necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi venga espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, per materia e per i profili economico-finanziari, entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione; qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1, ovvero successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.



4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 3.

5. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

### Art. 3

(Principi e criteri direttivi generali in materia di persone giuridiche, di associazioni non riconosciute e di comitati)

1. I decreti legislativi di cui all'art. 2 modificano la disciplina delle associazioni e fondazioni con personalità giuridica e delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche di cui al titolo II del libro I del Codice civile, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) garantire la più ampia autonomia statutaria, con particolare riferimento alle strutture organizzative, all'amministrazione, alla rappresentanza e ai procedimenti decisionali, al fine di consentire il pieno conseguimento delle finalità dell'ente e la tutela degli interessi coinvolti, nel rispetto della disciplina imperativa e inderogabile, ivi inclusa quella di cui alla lettera f);
- b) prevedere per le associazioni modalità e forme che garantiscano la democrazia partecipativa degli associati al perseguimento dei fini sociali ovvero la rappresentanza degli stessi;
- c) disciplinare il vincolo di non distribuzione degli utili e del patrimonio dell'ente, anche in caso di scioglimento del vincolo associativo e di estinzione dell'ente medesimo;
- d) disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori sociali, il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche;
- e) prevedere una distinta disciplina per le associazioni e per le fondazioni, stabilendo quando tali discipline trovino applicazione anche ad altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro;
- f) articolare la disciplina delle associazioni e delle fondazioni in relazione agli interessi coinvolti, avendo riguardo segnatamente allo scopo, all'attività e al patrimonio dell'ente, ai rapporti interni e con i terzi;

- g) prevedere in particolare una disciplina della struttura organizzativa, degli obblighi di trasparenza e di informazione, nonché dei controlli pubblici, per tutti gli enti che si avvalgono prevalentemente di dotazioni di natura pubblica, anche sotto forma di finanziamenti, e di fondi raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni, fermo restando la possibilità di sollecitazione di pubblico risparmio nel rispetto della normativa vigente;
- h) assicurare il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione, impugnazione degli atti deliberativi,
- i) assicurare il rispetto delle prerogative dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe, mediante apposite inderogabili norme statutarie;
- j) prevedere regole statutarie volte ad assicurare la trasparenza dell'attività dell'ente, anche attraverso la redazione di codici etici e modelli organizzativi finalizzati alla prevenzione di comportamenti illeciti, anche ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, fermo quanto previsto dalla lettera g);
- k) disciplinare l'esercizio dell'attività istituzionale, precisando, ove non sia diversamente disposto dallo statuto, le competenze degli organi sociali e le responsabilità dei rappresentanti o di coloro che agiscono per conto dell'ente anche in considerazione delle dimensioni e della natura delle attività svolte e prevedendo altresì un assetto organizzativo basato sui principi di efficienza, correttezza ed economicità della gestione dell'ente ed anche dell'impresa eventualmente esercitata in via strumentale;
- l) prevedere, ove non sia diversamente disposto, che si applichino alle associazioni, alle fondazioni e ai comitati le norme previste dai titoli V e VI del libro V del Codice civile, in quanto compatibili;
- m) prevedere l'implementazione di una disciplina di garanzia dei soci e dei terzi aventi diritto, nei casi di trasformazioni eterogenee, differenziate per tipologia di ente e/o di operazione.

#### Art. 4.

##### (Riconoscimento della personalità giuridica)

1. Con riferimento alla disciplina con cui le associazioni e fondazioni ottengono il riconoscimento della personalità giuridica e alla conseguente forma di responsabilità, i decreti legislativi di cui all'art. 2 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori sociali, un sistema di riconoscimento analogo a quello dettato per le società di capitali, basato sull'iscrizione nell'esistente registro delle persone giuridiche, precisando le modalità del controllo notarile in sede di costituzione e di modifica dell'atto costitutivo;
- b) semplificare il procedimento di costituzione;
- c) stabilire che il riconoscimento venga condizionato alla liceità dello scopo e all'adozione della forma dell'atto pubblico per il contratto associativo, per la deliberazione con la quale l'associazione chiede il riconoscimento e per l'atto di fondazione anche se contenuto in disposizioni di ultima volontà;
- d) collegare il perdurare della limitazione della responsabilità al rispetto di un adeguato rapporto tra i mezzi propri della persona giuridica e il suo complessivo indebitamento;
- e) prevedere che la limitazione della responsabilità possa perdurare nonostante il mancato rispetto del rapporto di cui alla lettera d) attraverso la stipulazione di una polizza a copertura dell'indebitamento eccedente il rapporto di cui alla medesima lettera d);
- f) riconoscere la qualità di autonomo centro di imputazione di posizioni giuridiche soggettive agli enti privi di personalità giuridica;
- g) prevedere un apposito regime dell'amministrazione dei beni della fondazione in attesa di riconoscimento che abbia già iniziato la sua attività, disciplinando l'ipotesi che il riconoscimento non abbia luogo per mancanza dei requisiti con conseguente scioglimento ovvero la trasformazione dell'ente;
- h) prevedere che alle associazioni non riconosciute continui ad applicarsi l'art. 38 del codice civile.

#### Art. 5.

##### (Associazioni con personalità giuridica)

1. Con riferimento alla specifica disciplina delle associazioni con personalità giuridica, i decreti legislativi di cui all'art. 2 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) prevedere un'ampia autonomia statutaria;
  - b) prevedere che a ciascun associato venga assegnato un voto, con limiti alla raccolta di deleghe, nonché quorum adeguati per le deliberazioni che attengono alla trasformazione

eterogenea, alle modificazioni dello scopo dell'ente ovvero a modificazioni significative dei diritti sociali;

c) prevedere puntuali criteri di valutazione della congruità del patrimonio;

d) attribuire al notaio un maggiore potere di controllo sulla legittimità dello Statuto e dell'atto costitutivo e sulla liceità dello scopo perseguito, ai fini del conseguente accertamento della responsabilità per la violazione dello stesso;

e) prevedere norme inderogabili in materia di competenze dell'assemblea con riguardo alle deliberazioni che attengono:

1) alla modificazione dello scopo dell'ente;

2) alle modificazioni significative dei diritti degli associati;

3) all'esercizio delle azioni sociali di responsabilità;

4) all'approvazione del bilancio;

5) alle deliberazioni relative alla trasformazione, alla fusione, alla scissione e allo scioglimento;

f) con specifico riferimento alle deliberazioni dell'assemblea e degli amministratori:

1) prevedere forme semplificate per lo svolgimento dell'assemblea e la manifestazione del voto nelle deliberazioni;

2) disciplinare i vizi delle deliberazioni assembleari in modo da contemperare le esigenze di tutela degli associati e quelle di funzionalità e di certezza dell'attività sociale, individuando le ipotesi di invalidità, i soggetti legittimati all'impugnativa e i termini per la sua proposizione, anche prevedendo possibilità di modifica e di integrazione delle deliberazioni assunte nonché l'eventuale adozione di strumenti di tutela diversi dell'invalidità;

3) disciplinare l'impugnazione delle deliberazioni degli amministratori, per contrarietà alla legge ed all'atto costitutivo qualora la deliberazione incida sulle situazioni soggettive individuali dei singoli associati.

g) con specifico riferimento all'amministrazione delle associazioni con personalità giuridica:

1) disciplinare quali competenze esclusive degli amministratori la gestione dell'ente nonché la destinazione del patrimonio agli scopi istituzionali e, ove esercitata, prevedere forme di controllo dell'attività di impresa strumentale;

2) prevedere la responsabilità personale degli amministratori e, in ogni caso, di quanti hanno agito in nome e per conto dell'associazione per i danni cagionati ai soci,

all'associazione ed ai terzi dagli atti compiuti in assenza di valido potere rappresentativo od in contrasto con gli scopi statutari;

h) con specifico riferimento ai diritti degli associati:

- 1) favorire la partecipazione degli associati alle deliberazioni assembleari;
- 2) prevedere rimedi idonei ad assicurare la tutela dell'associato nel caso di esclusione;
- 3) disciplinare il diritto di informazione individuale di ciascun associato;
- 4) prevedere la possibilità di esercitare azioni sociali di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei membri degli organi di controllo e di impugnare le deliberazioni assembleari non conformi alla legge o allo statuto da parte di minoranze qualificate di associati, rappresentative di una congrua percentuale del numero complessivo degli associati;

5) prevedere, per le associazioni che superano per due esercizi i limiti previsti dell'art. 2435-bis del Codice civile, la possibilità di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori da parte dell'organo di controllo, ovvero da parte di minoranze qualificate di associati rappresentative di una congrua percentuale del numero complessivo degli associati, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, in quanto applicabile;

i) con specifico riferimento al sistema dei controlli, prevedere:

- 1) la costituzione di un organo incaricato del controllo contabile e sulla amministrazione;

- 2) l'obbligo di redigere e di comunicare agli associati un rendiconto economico, ispirato in forma semplificata ai criteri di redazione del bilancio previsti dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 155 del 2006, da depositare annualmente, presso il registro delle persone giuridiche, in cui sia tra l'altro evidenziato l'ammontare delle retribuzioni e dei compensi a qualsivoglia titolo corrisposti all'organo amministrativo e agli associati che prestano il proprio lavoro o che alienano beni o servizi all'associazione;

j) con specifico riferimento alla disciplina del fondo comune dell'associazione prevedere:

- 1) l'esclusione di qualsiasi diritto patrimoniale sul fondo comune dell'associazione da parte degli associati e dei loro eredi sia in caso di morte, di esclusione e di recesso sia al momento dello scioglimento dell'associazione;

- 2) ammettere il rimborso del fondo comune al recedente, in via postergata rispetto ai crediti vantati dai terzi, per la parte sottoscritta ed eventualmente rivalutata, soltanto in caso di trasformazione eterogenea e di modifica sostanziale dello scopo dell'associazione;
- 3) qualora non sia diversamente previsto dallo statuto, la destinazione del saldo attivo netto della liquidazione ad associazioni o fondazioni che perseguono finalità analoghe a quelle dell'associazione;
- 4) la disciplina del fondo patrimoniale nel caso di scissione dell'associazione;
- 5) la possibilità, specificandone limiti, condizioni e modalità, di emettere titoli di debito, in presenza di idonee garanzie.

#### Art. 6.

##### (Associazioni non riconosciute e comitati)

1. I decreti legislativi di attuazione della delega prevista dall'articolo 2 recanti norme sulle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono adottati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

- a) prevedere un'ampia autonomia statutaria;
- b) prevedere che a ciascun associato venga assegnato un voto, con limiti alla raccolta di deleghe, nonché quorum adeguati per le deliberazioni che attengono alla trasformazione eterogenea, alle modificazioni dello scopo dell'ente ovvero a modificazioni significative dei diritti sociali;
- c) favorire la partecipazione degli associati alle decisioni dell'associazione e disciplinare il diritto di informazione individuale di ciascun associato;
- d) prevedere rimedi idonei ad assicurare la tutela dell'associato nel caso di esclusione;
- e) prevedere la possibilità di esercitare azioni sociali di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- f) prevedere, per le associazioni che superano per due esercizi i limiti previsti dell'art. 2435-bis del Codice civile, la possibilità di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori da parte dell'organo di controllo, ovvero da parte di minoranze qualificate di associati rappresentative di una congrua percentuale del numero complessivo degli associati, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, in quanto applicabile;

- g) con specifico riferimento al sistema dei controlli, prevedere:
- 1) la costituzione di un organo incaricato del controllo contabile e sulla amministrazione, quando l'ente abbia i requisiti di cui alla lettera f) o possieda comunque un'elevata complessità organizzativa;
  - 2) l'obbligo di redigere e di comunicare agli associati un rendiconto economico, ispirato in forma semplificata ai criteri di redazione del bilancio previsti dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, da rendere noto con idonee forme di pubblicità, in cui sia tra l'altro evidenziato l'ammontare delle retribuzioni e dei compensi a qualsivoglia titolo corrisposti agli amministratori e agli associati che prestano il proprio lavoro o che alienano beni o servizi all'associazione;
  - 3) le associazioni che si avvalgono prevalentemente di dotazioni di natura pubblica, anche sotto forma di finanziamenti, sono sottoposte ai controlli di cui all'articolo 3, lettera f), con i necessari adattamenti;
- h) con specifico riferimento alla disciplina del fondo comune dell'associazione prevedere:
- 1) l'esclusione di qualsiasi diritto patrimoniale sul fondo comune dell'associazione da parte degli associati e dei loro eredi sia in caso di morte, di esclusione e di recesso sia al momento dello scioglimento dell'associazione;
  - 2) ammettere il rimborso del fondo comune al recedente, in via postergata rispetto ai crediti vantati dai terzi, per la parte sottoscritta ed eventualmente rivalutata, soltanto in caso di trasformazione eterogenea e di modifica sostanziale dello scopo dell'associazione;
  - 3) qualora non sia diversamente previsto dallo statuto, la destinazione del saldo attivo netto della liquidazione ad associazioni o fondazioni che perseguono finalità analoghe a quelle dell'associazione;
  - 4) la disciplina del fondo patrimoniale nel caso di scissione dell'associazione;
  - 5) la possibilità, specificandone limiti, condizioni e modalità, di emettere titoli di debito, in presenza di idonee garanzie.

2. Con riferimento ai comitati, prevedere che essi costituiscano forma residuale di esercizio di un'attività collettiva senza scopo di lucro e che ad essi si applichino le norme previste dal comma 1, in quanto compatibili.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9.

Art. 7.  
(Fondazioni)

1. Con riferimento alla specifica disciplina delle fondazioni, i decreti legislativi di cui all'art. 2 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) individuare il carattere identificativo delle fondazioni nella destinazione di un patrimonio ad uno scopo da perseguire con stabilità e continuità. In particolare distinguere:
  - 1) le fondazioni che perseguono uno scopo di utilità collettiva a carattere pubblico o privato-sociale e le fondazioni che perseguono uno scopo eminentemente privato;
  - 2) le fondazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) e le fondazioni che si avvalgono prevalentemente di dotazioni di natura privata, anche sotto forma di finanziamenti.
- b) riconoscere alle fondazioni ampia autonomia statutaria;
- c) definire una specifica disciplina per le fondazioni che perseguono uno scopo riferibile ad una cerchia predefinita e chiusa di persone;
- d) stabilire che la denominazione «fondazione» possa essere assunta solo dagli enti per i quali sia richiesto ed ottenuto il riconoscimento come fondazioni;
- e) prevedere disposizioni idonee ad assicurare:
  - 1) un regime di estinzione idoneo ad assicurare la destinazione del patrimonio allo scopo della fondazione;
  - 2) che lo statuto definisca le regole sui processi decisionali, con particolare riferimento alle determinazioni relative all'amministrazione e all'investimento del patrimonio nonché alle erogazioni;
  - 3) le condizioni, le modalità e i limiti entro i quali trovano applicazione le norme dettate per le associazioni, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 5 lett. e) ed f);
  - 4) la facoltà di impugnazione delle deliberazioni degli organi della fondazione contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione e all'ordine pubblico, riconosciuta al fondatore e all'organo di controllo, salva l'azione del pubblico ministero per le fondazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g). Disciplinare altresì le modalità dell'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
  - 5) i diritti di informazione ai componenti degli organi della fondazione;



- 6) che la denuncia al tribunale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera h), numero 5), possa essere proposta da ciascun componente gli organi della fondazione nonché dal pubblico ministero per le fondazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).
- 7) che, per le fondazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) qualora le disposizioni in ordine alla nomina o alla sostituzione degli amministratori contenute nell'atto costitutivo non possano attuarsi, vi provveda il tribunale, con provvedimento assunto in camera di consiglio su richiesta del pubblico ministero ovvero di chiunque vi abbia interesse;
- f) ove lo statuto non disponga diversamente, prevedere nell'ipotesi in cui lo scopo della fondazione sia esaurito o divenuto irrealizzabile che gli amministratori, ovvero l'organo indicato dallo statuto, deliberino con atto pubblico la liquidazione e l'attribuzione del patrimonio residuo allo scioglimento secondo modalità conformi alla volontà del fondatore, ovvero la fusione con altra fondazione avente finalità analoghe, disponendo la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche;
- g) prevedere, nell'ipotesi in cui gli amministratori omettano la deliberazione di cui alla lettera f), che vi provveda il tribunale, con provvedimento assunto in camera di consiglio, su istanza del fondatore, dei componenti gli organi della fondazione ovvero, qualora si tratti delle fondazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), su istanza del pubblico ministero;
- h) con riferimento alle fondazioni che perseguono uno scopo riferibile ad una cerchia predefinita e chiusa di persone, disciplinare la possibilità ed i limiti dell'ingerenza del fondatore o di un soggetto da lui designato nella vita della fondazione, ivi compresa la possibilità di provocare lo scioglimento della fondazione anche dopo che sia intervenuto il riconoscimento, determinandone la liquidazione o la trasformazione;
- i) disciplinare le modalità della trasformazione eterogenea delle fondazioni in società di capitali, escludendo il controllo dell'autorità governativa ed estendendo ai medesimi enti la disciplina di cui all'articolo 2500 octies, terzo comma, del codice civile;

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 9.

#### Art. 8.

(Disciplina dell'impresa commerciale esercitata dalle associazioni e dalle fondazioni.)

1. Con riferimento alla disciplina dell'esercizio dell'impresa commerciale da parte delle associazioni, delle fondazioni e dei comitati, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che la disciplina di cui al presente articolo sia applicabile alle fondazioni ed alle associazioni a condizione che l'esercizio dell'attività di impresa sia diretta che indiretta, sia strumentale alla realizzazione degli scopi istituzionali, fatto salvo l'obbligo di non distribuzione degli utili o di patrimonio;
- b) prevedere obblighi di contabilità separata, al fine di distinguere la gestione istituzionale da quella imprenditoriale;
- c) prevedere la facoltà di costituire un patrimonio destinato allo svolgimento dell'attività di impresa, con l'applicazione della sezione XI, del capo V, del titolo V del libro V del codice civile, in quanto compatibile;
- d) prevedere una disciplina fiscale con limiti specifici legati ai benefici fiscali, all'accesso ai fondi pubblici o ad altre utilità, in relazione al perseguimento di fini di utilità sociale;
- e) prevedere l'applicazione alle associazioni, alle fondazioni ed ai comitati della disciplina di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 se l'attività di impresa esercitata non possiede congiuntamente i requisiti previsti dall'articolo 1 del medesimo Regio Decreto, fatta salva l'ipotesi in cui l'ente abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d), nel qual caso la disciplina di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 si applica al patrimonio destinato;
- f) prevedere, nelle associazioni non riconosciute, l'estensione delle procedure concorsuali a coloro che agiscono in nome e per conto dell'ente;
- g) prevedere che l'obbligo di accettazione dell'eredità con beneficio dell'inventario si applichi anche agli enti che esercitano in via strumentale attività di impresa.

#### Art. 9

##### (Agenzia per il Terzo Settore)

1. L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000, istituita ai sensi dell'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, assume la denominazione di Agenzia per il Terzo Settore. Essa è chiamata ad operare affinché, su tutto il territorio nazionale, sia perseguita un'uniforme e corretta osservanza della disciplina concernente le associazioni, le fondazioni e i comitati di cui agli articoli 4, 5, 6, e 7 della presente legge, nonché le organizzazioni di cui al decreto legislativo 460/97 e le loro reti o aggregazioni, che svolgano attività ispirate a principi di solidarietà e di sussidiarietà. Le risorse destinate all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative

di utilità sociale sono attribuite all'Agenzia per il Terzo Settore, la quale subentra in tutti i rapporti giuridici.

2. A partire dall'anno 2011, all'Agenzia, di cui al comma 1, è destinata un'autonoma dotazione finanziaria pari al 2% della spesa di cui al comma 1237 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni;
3. L'Agenzia è un organo collegiale costituito dal presidente e da dieci componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del forum del Terzo Settore e del presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, di cui tre nominati su proposta, rispettivamente del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro dei Rapporti con le Regioni e per la Coesione territoriale e uno nominato su proposta della Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza, che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di responsabilità e rilievo. I dieci componenti sono scelti tra persone alle quali siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale nelle discipline giuridiche ed economico-finanziarie o nel settore di attività degli enti ed organizzazioni controllati. A pena di decadenza, dal momento di efficacia della nomina, essi non possono avere interessi diretti o stabilmente collegati nei confronti di organizzazioni o enti soggetti al controllo dell'Agenzia. Tutti i componenti durano in carica cinque anni e non possono essere confermati.
4. Entro il termine inderogabile di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, viene emanato il regolamento per il funzionamento dell'Agenzia di cui al comma 1. In attesa della sua emanazione, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2001, n. 329 .
5. L'Agenzia, con riferimento agli enti disciplinati alla presente legge:
  - a) formula osservazioni e proposte in ordine alla normativa emanata ovvero in corso di emanazione;
  - b) elabora proposte sulla disciplina, sull'organizzazione e sulla gestione di banche dati, elenchi, anagrafi o analoghi strumenti previsti da qualsiasi fonte normativa;
  - c) promuove campagne per lo sviluppo e la conoscenza delle attività dei soggetti del Terzo Settore;

- d) cura la raccolta, l'aggiornamento ed il monitoraggio di dati e documenti riguardanti i medesimi soggetti;
- e) segnala alle autorità competenti i casi nei quali la normativa applicabile determini distorsioni nell'attività dei soggetti del Terzo Settore, formulando proposte di indirizzo e di interpretazione;
- f) esercita i poteri di indirizzo, promozione, vigilanza e ispezione per la uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare applicabile;
- g) vigila sull'attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica, anche attraverso l'impiego di mezzi di comunicazione svolta dai soggetti del Terzo Settore, allo scopo di assicurare la tutela da abusi e le pari opportunità di accesso ai mezzi di finanziamento;
- h) nei casi di richiesta di scioglimento di soggetti di cui al comma 6, rende parere vincolante, comunicato contestualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla devoluzione del loro patrimonio, con piena efficacia nell'ordinamento tributario;
- i) collabora alla funzione di uniforme applicazione delle norme di carattere impositivo, formulando agli enti e organi competenti proposte su fattispecie concrete o astratte riguardanti i soggetti del Terzo Settore;
- j) promuove iniziative di collaborazione, di integrazione e di confronto fra la pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli enti locali, e le organizzazioni dei soggetti del Terzo Settore;
- k) si esprime su quesiti, formulati da chi vi abbia interesse, di rilevanza generale e di carattere interpretativo.

6. L'Agenzia, secondo i poteri di cui al comma 4) lettera f), può provvedere all'esame del bilancio o rendiconto annuale d'esercizio, avendo facoltà di chiedere agli enti sottoposti al suo controllo informazioni e, nel caso in cui vi sia fondato sospetto di irregolarità, di ordinare l'esibizione di documenti e disporre ispezioni, previa comunicazione alla competente Direzione regionale della Agenzia delle Entrate. La non ottemperanza alle richieste di cui al periodo precedente comporta l'inefficacia dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti destinatari, di cui al decreto emanato ai sensi del comma 1236 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 e successive modificazioni. Tali compiti sono esercitati secondo ragionevolezza e proporzionalità.

7. Per le fondazioni che dispongono di un patrimonio uguale o superiore ad un milione di euro, l'Agenzia di cui al comma 1 stabilisce se i bilanci o rendiconti debbano essere sottoposti a

revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni. Ove accerti gravi irregolarità, sentiti gli amministratori e, ove istituito, il collegio dei revisori, può richiedere alle autorità competenti di sciogliere gli organi della fondazione, al fine di nominare un commissario per il compimento degli atti necessari per la loro ricostituzione e per i necessari incombenzi individuati nell'atto di nomina.

8. Restano salvi gli ordinari poteri dell'autorità giudiziaria per il controllo di validità di singoli atti e per l'accertamento della responsabilità degli amministratori e dei sindaci o revisori, nonché degli ordinari poteri di accertamento dell'Agenzia delle Entrate.

9. I compiti di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come definiti dai provvedimenti attuativi, sono attribuiti all'Agenzia di cui al comma 1.

10. Nelle relazioni con le pubbliche amministrazioni, l'Agenzia di cui al comma 1, assume le seguenti prerogative:

- 1) le pubbliche amministrazioni interessate possono sottoporre al parere dell'Agenzia gli atti amministrativi di propria competenza riguardanti i soggetti del terzo settore;
- 2) le amministrazioni statali e le Regioni sono tenute a richiedere preventivamente il parere dell'Agenzia in relazione a:
  - a) iniziative legislative e di rilevanza generale riguardanti la promozione, l'organizzazione e l'attività dei soggetti del Terzo Settore ;
  - b) individuazione delle categorie di soggetti del Terzo Settore cui destinare contributi pubblici;
  - c) organizzazione e funzionamento dell'anagrafe unica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
  - d) riconoscimento delle organizzazioni non governative ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
  - e) decadenza totale o parziale delle agevolazioni tributarie e contributive previste dall'ordinamento.

Decorsi trenta giorni dalla richiesta del prescritto parere le amministrazioni interessate procedono

autonomamente. Ove sia necessaria una istruttoria più approfondita l'Agenzia può concordare un termine maggiore.

11. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'Agenzia:

- a) corrisponde con tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti di diritto pubblico, instaurando con essi forme di collaborazione utili ai fini dell'indirizzo, della promozione, della conoscenza e del controllo dell'attività dei soggetti del Terzo Settore;
- b) consulta, in via periodica, le organizzazioni rappresentative dei soggetti del Terzo Settore e, con periodicità almeno semestrale, il Forum del Terzo Settore; L'Agenzia richiede ai competenti organi dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali ed assistenziali di eseguire specifici controlli al fine di verificare i presupposti soggettivi ed oggettivi delle agevolazioni tributarie e contributive usufruite o invocate da soggetti del Terzo Settore, anche sulla base degli elementi comunque in suo possesso;
- c) comunica agli organi competenti, per l'adozione di provvedimenti consequenziali, le violazioni e anomalie riscontrate in occasione dello svolgimento della propria attività di controllo;
- d) trasmette all'ufficio delle entrate competente il processo verbale delle violazioni constatate, anche ai fini dell'irrogazione delle relative sanzioni.

12. L'Agenzia di cui al comma 1, può assumere le seguenti iniziative, utili ai fini dell'istruttoria della propria attività consultiva, di indirizzo e controllo:

- 1) invitare i rappresentanti delle organizzazioni del Terzo Settore a comparire per fornire dati e notizie di carattere generale;
- 2) inviare ai soggetti del Terzo Settore questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
- 3) richiedere alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici, a società ed imprenditori commerciali la comunicazione di dati e notizie ovvero la trasmissione di atti e documenti relativi ai rapporti con soggetti del Terzo Settore, anche al fine di assicurare la tutela da abusi nell'attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di comunicazione;
- 4) richiedere a chiunque li custodisca copia o estratti di atti e documenti riguardanti

soggetti del Terzo Settore, ottenendone rilascio gratuito, anche in caso di copia autentica o conforme.

13. L'Agenzia opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri. Tale funzione non è delegabile ad altri componenti il Consiglio dei ministri. Entro il primo marzo di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sull'attività svolta l'anno precedente. Tale relazione è presentata al Parlamento entro il trenta marzo di ciascun anno.

## Art. 10

### (Carta della donazione)

1. L'Agenzia di cui all'art. 9 emana, di concerto con l'Agenzia delle entrate, un documento, da aggiornarsi in relazione all'evoluzione sociale e tecnologica, con periodicità almeno triennale, denominato Carta della donazione. L'osservanza dei contenuti di tale atto integra i presupposti di applicazione dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212. La mancata ottemperanza alla richiesta di informazioni e documentazione inoltrata dall'Agenzia di cui all'art. 9 al soggetto destinatario, comporta in capo a questi la violazione dell'art. 10, comma 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e la conseguente inapplicabilità dei benefici di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della stessa legge.

## Art. 11

### (Norme di attuazione e transitorie)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati altresì nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) limitare al minimo i costi di adeguamento degli statuti, in particolare consentendo che i meri adeguamenti statutari siano deliberati dagli amministratori e che gli amministratori eseguano direttamente gli adempimenti previsti dalla legge;
- b) prevedere che le associazioni e le fondazioni regolate dalle leggi speciali siano soggette alle disposizioni introdotte in attuazione della delega di cui alla presente legge, in quanto compatibili;

c) prevedere che, in relazione all'esercizio di attività di impresa, oltre a quanto previsto dalle altre leggi speciali, resti in vigore quanto disposto dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano a organismi di carattere politico e sindacale.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 9 comma 2 si prevede mediante corrispondente riduzione del 2% dell'importo di cui all'articolo 1 comma 1235 della Legge legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

4. Le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono disciplinate dalle disposizioni introdotte in attuazione della delega di cui alla presente legge, a decorrere all'entrata in vigore de decreti legislativi di cui all'articolo 1, ferma restando in ogni caso l'applicabilità delle norme in materia di organizzazione, composizione degli organi sociali, impiego del patrimonio previste dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461 e dallo stesso decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. A decorrere dalla medesima data, sono abrogati gli articoli 10, 11 e le relative norme di attuazione, nonché l'articolo 29 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è altresì abrogato l'articolo 30 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. 2 , unitamente alle relative disposizioni di attuazione.